



# DIVENTA SOCIO/A SOVVENTORE/TRICE

Per **diventare socio/a sovventore/trice** occorre versare la quota minima riportata più sotto sull'Iban di Arvaia, IT60E0501802400000011623055.

## Note tecniche e definizioni

Per sostenere gli investimenti si rende necessaria la raccolta di **capitale sovventore** coinvolgendo soci e socie di Arvaia.

È necessario un aumento di liquidità che non può provenire dalle quote CSA versate da ogni socio/a, in quanto esse sono destinate al pagamento dei costi correnti delle attività, tra cui gli stipendi dei soci/e lavoratori/trici.

Il **capitale sovventore** serve ad affrontare gli **investimenti** di medio/lungo termine e può essere versato da tuttə i soci e le socie (persone fisiche e persone giuridiche).

Il **socio sovventore**, persona fisica o giuridica, sostiene economicamente con quote di importo minimo di € 500 il **piano di sviluppo aziendale** approvato dall'assemblea, e ha diritto a un solo voto a prescindere dall'importo versato; dopo 3 anni dal conferimento può richiedere la restituzione del capitale versato o il trasferimento della quota in capo ad altra persona previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il capitale conferito è sottoposto a **rischio d'impresa**, pertanto in caso di perdite economiche della cooperativa anche la quota di sovventore ne risente.

Il capitale sovventore può essere **remunerato del 2%** qualora l'assemblea dei soci allochi una parte degli utili alla remunerazione dei soci.

Chi garantisce il mio investimento?

La tua quota CSA.

La quota CSA infatti va a coprire tutti i costi di produzione, compresa la **quota di ammortamento** degli investimenti sostenuti.

Cosa significa?

L'ammortamento è un costo "fittizio" che viene accantonato di anno in anno e dopo 5 anni ricompone l'ammontare dell'investimento sostenuto.

Per informazioni contattare [amministrazione@arvaia.it](mailto:amministrazione@arvaia.it)

## **Regolamento socio sovventore**

**Art. 1** - Il presente regolamento disciplina il conferimento delle quote dei soci sovventori ai sensi del titolo IV dello Statuto di Arvaia soc. coop. Agricola scarl e di ogni altra disposizione legislativa in materia. Le quote sottoscritte e conferite vanno a comporre il capitale sociale assieme ai conferimenti effettuati dai soci cooperatori il cui rimborso è soggetto a riduzione in caso di perdite imputabili al capitale.

**Art. 2** - I conferimenti dei soci sovventori, finalizzati al potenziamento aziendale di cui art. 20 n. 1 lettera b) dello Statuto sociale, sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale minimo di € 500. La sottoscrizione di trasferimento può avvenire esclusivamente previa accettazione dell'organo amministrativo come previsto dall'art.17 dello statuto.

**Art. 3** - L'assemblea determina l'importo complessivo dell'emissione di quote destinate ai soci sovventori, la durata del relativo piano di potenziamento aziendale e i compiti da attribuire all'organo amministrativo. I soci sovventori hanno tuttavia diritto di recedere a semplice richiesta trascorsi tre anni dalla loro ammissione; la decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

**Art. 4** - Le quote sottoscritte sono remunerate 2% in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; attraverso apposito regolamento dei soci fruitori, i soci cooperatori sono impegnati a realizzare gli utili annuali necessari a remunerare le quote dei soci sovventori; se tuttavia eventi straordinari comportassero eventuali perdite d'esercizio, la conseguente riduzione del capitale sociale graverà ai sensi dell'art. 19 dello statuto anche sul fondo costituito dai conferimenti dei fondi sovventori in proporzione al rapporto tra questi per il capitale conferito dai soci cooperatori.

**Art. 5** - Le quote versate dai soci sovventori, in caso di scioglimento della società, saranno rimborsate in modo prioritario rispetto alle quote versate dai soci cooperatori come previsto dall'art. 40 dello statuto.

**Art. 6** - A ciascun socio sovventore spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, ai sensi dell'art. 19, lettera d) dello Statuto sociale. Ai soci sovventori è comunque attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti dell'organo amministrativo qualora quest'ultimo sia collegiale. In caso di sottoscrizione non integrale, il Fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni, alle stesse condizioni previste dalla presente deliberazione, fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione e alle medesime condizioni.

**Art. 7** - I soci sovventori sono obbligati: 1) a effettuare il versamento delle quote sottoscritte; 2) a osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e le delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.